

NEL MERITO:

1) in via principale: condannare l' _____ a pagare al dott. _____ la somma di Euro 160.772,91, pari alla metà di tutte le somme dallo stesso versate fino al 31 marzo 2013 per l'acquisto degli immobili, per spese notarili del contratto di compravendita, per spese notarili del contratto di mutuo, per il pagamento delle rate di preammortamento e di ammortamento del mutuo, per spese di ristrutturazione e per spese condominiali, oltre agli interessi legali dalla data di ciascun pagamento fino al soddisfo e ogni altra spesa successivamente maturata;

2) in via subordinata: dichiarare che l'inserimento dell' _____ come acquirente della metà degli immobili oggetto del contratto di compravendita del 22 marzo 2011. del quale in premessa di citazione, ha simulato una donazione diretta, da parte del dott. _____ alla moglie, di tale quota di sua proprietà e, in conseguenza, dichiarare nulla tale donazione per mancanza dei requisiti di forma richiesti dall'art. 782 C.C. e dall'art. 48 della legge 16 febbraio 1913 n. 89;

3) in via ulteriormente subordinata: dichiarare che l'inserimento dell' _____ come acquirente della metà degli immobili oggetto del contratto di compravendita del 22 marzo 2011 ha simulato una donazione indiretta, da parte del dott. _____ alla moglie, di tale quota e revocare tale donazione perchè l' _____ si è resa colpevole d'ingiuria grave verso il dott.

, in quanto:

a) la convenuta ha intrecciato una relazione adulterina

b)

c)

d)

e)



IN OGNI CASO:

in via principale: spese, competenze e compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, C.A. ed I.V.A. come per legge, di entrambi i gradi giudizio, integralmente rifusi; in via subordinata: spese, competenze e compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, C.A. ed I.V.A. come per legge, del primo grado, compensate in tutto o in parte; integralmente rifusi quelli del secondo grado di giudizio

IN VIA ISTRUTTORIA:

siano accolte le istanze istruttorie, a prova diretta e contraria, siccome ammissibili e rilevanti, così come formulate dalla difesa di parte attrice nelle memorie ex art. 183 comma 6° n. 2 e n. 3 C.P.C., rispettivamente di data 15.01.2013 e di data 4.2.2013 nonché di data

19.11.2014 e di data 9.12.2014 con opposizione alle istanze avversarie per i motivi già esposti nelle memorie predette;

Conclusioni dell'appellata:

Preliminarmente:

1. Dichiarare inammissibile il gravame proposto dal dott. nella parte della domanda di cui al n.2 delle conclusioni dell'atto d'appello perché non è stata impugnata specificamente la parte della sentenza che esclude la simulazione della donazione;
2. In ogni caso dichiarare inammissibile il gravame proposto ai sensi dell'art. 348 bis c. p. c. per palese infondatezza;
3. Spese e compensi del presente grado di giudizio integralmente rifusi

Nel merito:

1. Rigettare il gravame proposto dal dott. poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
2. Spese e compensi del presente e dei precedenti gradi di giudizio integralmente rifusi.
3. Dichiararsi la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

In via istruttoria:



1- Dichiarare inammissibili i capitoli di prova per testi formulati nell'atto d'appello da 1 a 11 in quanto tardivi ed in ogni caso generici superflui ed inconferenti.

2- In ipotesi di rimessione in istruttoria della causa, si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado e, in particolare, per l'ammissione della prova per testi così come articolata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. datata 15.1.2014 (relativa al procedimento) e datata 18.2.2014 (nel procedimento nonché per l'abilitazione alla prova contraria siccome richiesta e specificatamente capitolata nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, c.p.c. di data 04.02.2014 (nel procedimento n.) e di data 09.12.2014 (nel procedimento n.) con indicazione della teste nata il 12.04.1972 e residente a Padova in sostituzione del teste

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il processo di primo grado.

1.1. Con atto di citazione notificato il 6.5.2013, il notaio dott. , nelle more del procedimento di separazione coniugale, conveniva davanti al Tribunale di l'allora moglie, , esponendo:

- che i coniugi , in regime di separazione dei beni, avevano acquistato, con atto di compravendita del 22.03.2011, autenticato nelle firme dal notaio dott. di , un appartamento, un box auto e un posto auto facenti parte del complesso residenziale-turistico sito in località , con le congiunte quote di parti indivise delle varie particelle catastali/corpo tavolare/partita tavolare, il tutto come meglio specificato e descritto alle pagine 5-6 dell'atto di citazione, e così censiti:

1. Ufficio Tavolare di - Comune censuario di partita tavolare corpo tavolare primo, Ente indipendente costituito dall'alloggio al piano primo, subalterno e distinto in color rosa nel piano archiviato in atti tavolari sub Giornal Numero
2. Ufficio Tavolare di - Comune censuario di partita tavolare corpo tavolare primo, partita tavolare Ente indipendente costituito dal posto auto sito al secondo piano subalterno ed orlato in color rosso nel piano archiviato in atti tavolari sub Giornal Numero
3. Ufficio Tavolare di - Comune censuario di partita tavolare corpo tavolare primo, Ente indipendente costituito dal box auto sito al secondo piano, subalterno "108" ed orlato in color giallo nel piano archiviato in atti tavolari sub Giornal Numero



Catasto fabbricati di _____ - Comune di _____

1. alloggio: foglio _____, particella _____ subalterno loc.tà _____ piano cat.
2. posto auto: foglio _____ particella _____ subalterno, loc.tà _____ piano cat.
3. box auto: foglio _____, particella _____ subalterno, loc.tà _____ piano cat.

-che all'atto di compravendita era intervenuto personalmente l'attore, sia in proprio, sia quale procuratore generale della moglie. giusta procura generale conferitagli in data 21.7.2009 per atto Notaio dott. _____ di _____ rep. _____ racc. _____

-che il prezzo di acquisto degli immobili ammontava ad euro 490.000,00, di cui euro 418.000,00 per l'alloggio ed euro 72.000,00 per le pertinenze, il tutto oltre IVA al 10%, per complessivi euro 539.000,00, pagati come segue: euro 165.800,00 con due assegni di conto corrente, rispettivamente di euro 165.000,00 ed euro 800,00, tratti dall'attore sul proprio conto corrente n. _____

intestato a "Studio notarile _____" presso la _____ la restante somma di euro 373.200,00 mediante un bonifico di Euro 79.200,00 effettuato dalla _____

(erroneamente indicata nel contratto come _____

) e mediante sei assegni circolari per complessivi Euro 294.000,00, emessi dalla stessa banca, utilizzando i fondi esistenti sul c/c n. _____, aperto il 9.3.2011 da entrambi i coniugi con il solo scopo di effettuare le operazioni relative all'acquisto degli immobili, provenienti da un mutuo di euro 315.120,00 contratto da entrambi, ed inoltre mediante un versamento effettuato dal solo attore di un assegno di c/c _____ di Euro 85.000,00 tratto sul proprio conto n. _____

intestato allo Studio notarile _____ presso la _____

-che, dopo l'erogazione del mutuo, tutte le rate di preammortamento e di ammortamento erano state pagate mediante bonifici sul c/c n. _____ del _____

effettuati esclusivamente dall'attore tramite la Banca _____ con addebito sul proprio c/c personale n. _____ e tramite la _____ con addebito sul proprio c/c personale n. _____

- di aver pagato, altresì, le seguenti ulteriori somme: euro 2.951,00 per spese notarili relative alla compravendita, euro 1.450,00 per spese notarili relative al contratto di mutuo; euro 38.000,00 per spese di ristrutturazione; euro 7.675,73 per spese condominiali fino al 31.3.2013; euro 47.689,09 per rate di preammortamento e di ammortamento del mutuo fino al 31.3.2013;

-che l' _____, pertanto, risultava proprietaria del 50% dei beni immobili acquistati, pur non avendo versato alcuna somma, neppure per il pagamento delle rate del mutuo;

- che il 21 settembre 2012 la moglie _____ aveva abbandonato la casa coniugale e si era trasferita a _____ presso la casa della madre, recandosi, in pari data, presso lo studio del _____



notaio dott. _____ di _____, per revocare la procura generale conferita al coniuge;

- che la medesima, inoltre, aveva sporto denuncia-querela nei confronti del marito e, deponendo quale persona informata sui fatti davanti ai Carabinieri di _____ lo aveva accusato della commissione di fatti mai avvenuti, che avevano determinato l'avvio di un procedimento penale con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie e della figlia.

1.2. Sulla base di tali premesse, l'attore chiedeva, in via principale, previo accertamento della sua attività di procuratore *ad negotia* per conto e nell'interesse dell' _____ e dell'entità delle somme anticipate per conto e nell'interesse della rappresentata, quantificate in euro 160.772,91 fino al 31.3.2013, la condanna della convenuta al pagamento in suo favore delle somme anticipate per suo conto per il pagamento del prezzo della compravendita e ogni spesa successivamente maturata, oltre interessi legali dai singoli pagamenti fino al saldo effettivo.

1.3. In subordine, previo accertamento di una donazione diretta da lui posta in essere in favore della moglie, quale negozio dissimulato con la formale compravendita del 22.3.2011, chiedeva la declaratoria di nullità della donazione per mancanza dei requisiti di forma richiesti dall'art. 782 c.c. e dall'art. 48 L. 16.2.1913 n. 89;

1.4. In via ulteriormente subordinata, previo accertamento che l'intestazione del 50% della proprietà dell'immobile dissimulava una donazione indiretta, chiedeva la revoca della donazione per ingratitudine ex art. 801 c.c. per essersi la donataria resa colpevole d'ingiuria grave verso il coniuge, intrecciando una relazione adulterina con tale _____ nonché rendendo sommarie informazioni o presentando denunce ai Carabinieri con le quali attribuiva al marito fatti mai avvenuti, penalmente rilevanti.

1.5. La causa veniva iscritta al n. R.G.

1.6. All'udienza del 26.09.2013 si costituiva in giudizio l' _____ sostenendo che l'operazione compiuta dal coniuge era una tipica donazione indiretta e negando la sussistenza dei presupposti della domanda di revocazione della donazione; deduceva che l'avversa azione andava inserita nella complessa vicenda giudiziaria iniziata con l'introduzione della causa di separazione da parte dell'attore, primo atto di una serie di azioni civili e penali intentate contro la moglie nell'ambito di un programma finalizzato a distruggerla emotivamente ed economicamente. Chiedeva il rigetto delle domande proposte e la cancellazione ex art. 89 c.p.c. di alcune frasi contenute nell'atto di citazione.

1.7. Con separato atto di citazione notificato in data 11.2.2014, l'attore riproponeva le medesime domande oggetto del giudizio n. R.G. _____, esponendo che nel frattempo si erano verificati nuovi fatti rilevanti.



= OMISSIS =

1.12. Nel merito, ribadiva le contestazioni e le domande già svolte nella causa n. R.G. e in subordine chiedeva, in caso di accoglimento della domanda di nullità della donazione diretta, la condanna dell'attore al risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi di buona fede contrattuale e del principio di solidarietà sociale e matrimoniale, da quantificarsi nella misura della metà del valore dell'immobile.

1.13. Disposta la riunione delle due cause, dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., e l'infruttuoso scambio di proposte transattive non sfociate in un accordo, la causa veniva assegnata a un nuovo Giudice Istruttore, il quale formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., non accolta dall'attore.

1.14. Con sentenza n. 556-18 pubblicata il 6.11.2018, il Tribunale di , qualificata l'intestazione del 50% dell'immobile all' quale atto dissimulante una donazione indiretta, riteneva non sussistenti i presupposti della revoca della donazione, in assenza di ingiuria grave; per l'effetto, rigettava le domande attoree.

Rigettava, altresì, le domande di cancellazione e di condanna ex art. 96 e 88 c.p.c. presentate dalla convenuta, condannando l'attore alla rifusione delle spese di lite.



2.L'appello.

2.1. Avverso la sentenza ha proposto appello il dott. _____ sulla base di 4 motivi.

2.2. L' _____ ha resistito all'appello chiedendone il rigetto.

2.3. L'udienza di precisazione delle conclusioni si è tenuta con le modalità previste dall'art. 83, D.L. n.18/2020, convertito con legge n.27/2020, come modificato dall'art. 221 del D.L. n.34/20, conv. con l. n. 77/2020.

Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.

2.4. Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erronea qualificazione quale donazione indiretta dell'atto di acquisto della proprietà dei beni immobili oggetto di causa, ritenendola fondata su erronee premesse in fatto o su un'errata valutazione delle stesse, oltre che su congetture contrarie ai contenuti degli atti conclusi.

2.5. Secondo l'appellante, la motivazione del primo Giudice sarebbe in contrasto con il contegno processuale dell'odierna appellata, la quale non ha mai contestato l'operato dell'ex coniuge come procuratore generale, sia in relazione alla compravendita, sia con riferimento all'accensione del mutuo ipotecario cointestato, e inoltre nel costituirsi in giudizio non ha svolto alcuna azione diretta a un eventuale accertamento di una "mala gestio" del procuratore generale o di una situazione pregiudizievole, fonte di richiesta risarcitoria.

2.6. Sostiene, altresì, l'irrelevanza delle condizioni patrimoniali dell' _____, peraltro non documentate, anche perché la maggior parte del prezzo è stata pagata con la provvista proveniente da un mutuo cointestato di durata pari ad anni 15, nella prospettiva che l'allora moglie, professionista ormai prossima ai 40 anni, avrebbe maturato negli anni successivi una capacità reddituale tale da equiparare, con impegno e dedizione, quella del marito.

2.7. Parimenti irrilevante sarebbe, secondo l'appellante, la mancata allegazione di un mandato specifico per l'acquisto, illogicamente valorizzata dal Tribunale di _____ quale indice della donazione indiretta, omettendo di considerare le norme in materia di rappresentanza e l'esistenza di una procura generale rilasciata dall' _____ in data 21.07.2009 (rep. _____ notaio _____), nella quale sono indicati i poteri attribuiti al procuratore e gli atti che quest'ultimo poteva compiere, con i conseguenti effetti tipici previsti dall'art. 1388 c.c.

2.8. Censura, altresì, la motivazione della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha osservato che se il notaio avesse effettivamente agito come procuratore dell'allora moglie, intestandole il 50% dei beni e nel contempo facendole assumere l'obbligazione di pagare il 50% del prezzo, avrebbe agito con "grave negligenza", non avendo il Giudice tenuto in considerazione la specifica preparazione giuridica di entrambe le parti, ben consapevoli delle conseguenze giuridiche degli atti compiuti, nonché le prospettive reddituali di entrambe le parti in aumento alla data dell'atto; nega l'esistenza



di alcuna sua negligenza, nemmeno in astratto, tanto che nessuna contestazione in tal senso è stata fatta dall'ex moglie, la quale, quando ha ritenuto non più conveniente mantenere in capo al coniuge la procura generale, ha provveduto in piena autonomia, e senza nulla comunicargli, alla relativa revoca.

2.9. Erroneo sarebbe anche il riferimento alle caratteristiche del rapporto coniugale e alla presumibile volontà del notaio di compiere una liberalità in favore della moglie in ragione della serenità del rapporto coniugale, trattandosi di una mera congettura, peraltro smentita dai fatti e dai documenti oggetto di causa, poichè nel marzo del 2011 il rapporto coniugale non era certo "idilliaco", emergendo, anzi, diffidenza e acrimonia reciproche, come affermato dalla stessa ex moglie nelle sommarie informazioni rese ai Carabinieri in data 3.11.2012.

2.10. La menzione della consapevolezza del notaio, ai fini della futura commercializzazione dei beni, dell'opportunità di dissimulare la donazione formalizzando un'apparente compravendita sarebbe, infine, in contrasto con il pacifico desiderio delle parti di destinare la casa di alle vacanze della famiglia.

2.11. Con il secondo motivo denuncia l'errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice ritenendo sussistente l'*animus donandi*, non avvedendosi del fatto che buona parte del prezzo della compravendita proveniva dalla provvista di un mutuo cointestato, stipulato all'uopo a nome di entrambi, con conseguente esclusione dell'*animus donandi*, anche perché in quel periodo non vi era più l'affidamento reciproco dei coniugi (come riportato nella sentenza impugnata), né la volontà di manifestare un "segno tangibile" dell'amore coniugale. Sostiene che la controparte non abbia assolto all'onere da cui era gravata di provare che l'asserito donante, all'atto della cointestazione, non avesse altro scopo se non quello di realizzare la liberalità a favore del donatario.

2.12. Con il terzo motivo si duole dell'ingiusto rigetto della domanda di revocazione per ingratitudine.

Secondo l'appellante le valutazioni e le argomentazioni del Giudice di prime cure non sarebbero condivisibili, lasciando intendere una "lettura settoriale" dei numerosi fatti, stante l'omessa considerazione del disegno complessivo dell'ex moglie, finalizzato a screditarlo come padre, come marito e come professionista, emergente con chiarezza da un'analisi complessiva dei fatti avvenuti dal 2012 in poi.

2.13. Con il medesimo motivo lamenta l'erronea valutazione delle prove e l'erronea interpretazione delle norme in materia di ingiuria grave e revocazione della donazione.

2.14. Con il quarto motivo denuncia l'ingiusta condanna alle spese di lite a suo carico, sostenendo che il rigetto delle domande di cancellazione e di condanna ex art. 96 c.p.c. avrebbe giustificato la compensazione per soccombenza reciproca.



3. Esame dei motivi di appello.

3.1. I primi tre motivi meritano una trattazione congiunta, per la loro stretta connessione.

In punto di fatto, l'odierna appellata non ha mai contestato l'avvenuto pagamento solo da parte dell'ex coniuge di tutte le somme spese per l'acquisto degli immobili oggetto di causa, intestati a entrambi al 50%, né le modalità di pagamento dedotte dall'odierno appellante (peraltro provate dai documenti da quest'ultimo tempestivamente prodotti), sostenendo la tesi della donazione indiretta, accolta dal primo Giudice.

3.2. Non è neppure contestato, ed è provato documentalmente, che il Notaio abbia preso parte all'atto di compravendita e all'atto di mutuo sia in proprio, sia in forza di procura generale rilasciatagli dall'ex moglie, acquistando in nome e per conto di lei la quota del 50% dei beni e contraendo il mutuo solidalmente a nome di entrambi.

a) La qualificazione dell'operazione negoziale.

3.3. Ai fini della qualificazione dell'operazione negoziale, va ricordato che la donazione tipica, prevista dall'art. 769 cod. civ., è l'atto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione; le altre liberalità (dette anche donazioni indirette o liberalità atipiche), contemplate dall'art. 809 cod. civ. come liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione tipica, hanno in comune con quest'ultima l'arricchimento senza corrispettivo, voluto per spirito liberale da un soggetto a favore dell'altro, ma se ne distinguono perché l'arricchimento del beneficiario non si realizza con l'attribuzione di un diritto o con l'assunzione di un obbligo da parte del disponente, ma in modo diverso, attraverso uno schema negoziale con causa diversa o con la combinazione di più atti e negozi.

3.4. La riconduzione all'uno o all'altro schema negoziale ha conseguenze rilevanti sul piano della disciplina applicabile.

Infatti, il codice civile estende alle liberalità diverse dalla donazione tipica le disposizioni riguardanti la revocazione per causa di ingratitude e per sopravvenienza di figli (oltre a quelle sulla riduzione ex art. 809 c.c. e sulla collazione ex art. 737 c.c.), ma, al contempo, prevede l'applicabilità delle norme riguardanti l'atto per mezzo del quale la liberalità è compiuta, senza che occorra l'assolvimento dell'onere della forma di cui all'art. 782 c.c..

3.5. Il regime formale della forma solenne (fuori dai casi di donazione di modico valore di cosa mobile, in cui, ai sensi dell'art. 783 cod. civ., la forma è sostituita dalla *traditio*) è esclusivamente proprio della donazione tipica, e risponde a finalità preventive a tutela del donante, per evitargli scelte affrettate e poco ponderate, volendo l'ordinamento circondare di particolari cautele la determinazione con la quale un soggetto decide di spogliarsi, senza corrispettivo, dei suoi beni.



3.6. Per la validità delle donazioni indirette, invece, non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 cod. civ., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ., non richiama l'art. 782 cod. civ., che prescrive l'atto pubblico per la donazione (Cass., Sez. III, 11 ottobre 1978, n. 4550; Cass., Sez. II, 16 marzo 2004, n. 5333; Cass., Sez. I, 5 giugno 2013, n. 14197).

3.7. Per quanto rileva in questa sede, nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente e intestazione (in tutto o in parte) ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, si configura la donazione indiretta dell'immobile e non del denaro impiegato per l'acquisto (tra le tante, Cass. 2, Sentenza n. 17604 del 04/09/2015, Rv. 636407 – 01, Cass. Sez. U - , Sentenza n. 18725 del 27/07/2017, Rv. 645125 – 01, Cass., Sez. U., 5 agosto 1992, n. 9282).

3.8. In tale ipotesi, la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché l'intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9379 del 21/05/2020, Rv. 657703-01, Cass. 28 febbraio 2018, n. 4682, in motivazione).

3.9. Diversa è la soluzione nel caso in cui la liberalità non si realizzi attraverso l'acquisto con denaro proprio del disponente, ma, in tutto o in parte, tramite accollo interno del mutuo contratto dal donatario.

3.10. Al riguardo, la giurisprudenza, partendo dall'assunto che con la donazione indiretta le parti realizzano l'intento di liberalità utilizzando uno schema negoziale avente causa diversa, ha ritenuto che configuri una donazione diretta, e non indiretta, l'accollo interno con cui l'accollante, allo scopo di arricchire il donatario con proprio impoverimento, si sia impegnato nei confronti di quest'ultimo a pagare all'Istituto di credito le rate del mutuo bancario dal medesimo contratto, atteso che la liberalità non è un effetto indiretto ma la causa dell'accollo, sicché l'atto - non rivestendo i requisiti di forma prescritti dall'art. 782 cod. civ.- deve ritenersi inidoneo a produrre effetti diversi dalla "*soluti retentio*" di cui all'art. 2034 cod. civ. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7507 del 30/03/2006, Rv. 594104 – 01; nel caso considerato, il donante aveva pagato le rate del mutuo contratto dalla figlia con un istituto bancario).



3.11. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia effettuato solo in parte con denaro proprio del donante, e nel resto tramite provvista proveniente da un mutuo, la giurisprudenza di legittimità più recente ritiene che sussista ugualmente la donazione indiretta di un bene (nella specie, un immobile), laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, dovendo, in tal caso, individuarsi l'oggetto della liberalità, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato pari alla quota di prezzo corrisposta con la provvista fornita dal donante (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10759 del 17/04/2019, Rv. 653407 – 01 e Cass. n. 9194/2015; è stato superato, sul punto, il diverso principio affermato da Cass. n. 2149/2014, secondo cui la donazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo),

3.12. Secondo il più recente orientamento citato, la donazione indiretta è configurabile anche nel caso in cui le somme messe a disposizione del donante soddisfino solo in parte l'obbligo di pagamento del prezzo della vendita, poichè la liberalità realizzata con la corresponsione delle somme necessarie a pagare il prezzo da parte del donante, non necessariamente deve tradursi nella corresponsione dell'intero prezzo, ma anche di una parte di esso, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme.

3.13. A favore di tale soluzione depono la considerazione secondo cui è pacifica nella giurisprudenza di legittimità l'ammissibilità della donazione indiretta (o meglio della liberalità non donativa) anche nel caso in cui si realizzi la compravendita in un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo (cfr. Cass. n. 10614/2016), allorché la sproporzione tra le prestazioni sia di entità significativa, ma sia anche accompagnata dalla consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un trasferimento volutamente funzionale all'arricchimento della controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto. Così come, in tal caso, l'oggetto della donazione è rappresentato esclusivamente dalla differenza fra il valore di mercato del bene ed il prezzo effettivamente versato (cfr. Cass. n. 11499/1992; Cass. n. 133347/2006), in base allo stesso principio, nel caso della liberalità realizzata con la corresponsione di una sola parte delle somme necessarie a pagare il prezzo da parte del donante, l'oggetto della liberalità va identificato nella percentuale di proprietà del bene acquistato, corrispondente alla quota parte di prezzo soddisfatta con la provvista fornita dal donante (in tal senso, in motivazione v. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10759 del 17/04/2019, Rv. 653407 – 01).



= OMISSIS =

3.16. Per quanto dedotto dall' _____ e non contestato dal Notaio _____, quest'ultimo aveva un reddito annuale di circa € 500.000,00, mentre i modesti redditi della moglie, derivanti prevalentemente dall'attività di collaborazione presso lo studio del coniuge, ammontavano a circa euro € 15.000,00. I redditi delle parti, pertanto, non erano neppure confrontabili, e il marito si faceva interamente carico di ogni spesa nell'interesse di tutti i componenti della famiglia.

= OMISSIS =



3.18. La spontaneità dell'attribuzione patrimoniale non è incompatibile con la conflittualità esistente tra le parti al momento del contratto, la quale si atteggia come elemento fattuale del tutto neutro rispetto alla causa della donazione, non integrando né un'ipotesi di cogenza giuridica, né un'ipotesi di costrizione morale, salva l'eventuale rilevanza di motivi di annullamento del contratto per vizio della volontà (Sez. 2, Sentenza n. 8018 del 21/05/2012, Rv. 622374 - 01).

3.19.

Le registrazioni depositate dalla controparte non sono state contestate dal Notaio () in ordine all'autenticità o alla provenienza delle dichiarazioni e pertanto possono essere utilizzate come elementi di valutazione.

3.20. Sulla base dei principi innanzi esposti, dai quali non ci sono ragioni per discostarsi, la donazione indiretta degli immobili è configurabile solo in proporzione alla parte di prezzo pagata dal Notaio con la provvista proveniente dai propri conti personali.

3.21. Pacificamente il prezzo della compravendita di euro 539.000,00 (269.500) è stato pagato come segue:

per euro 315.120,00, mediante la provvista proveniente dal mutuo contratto da entrambi;

per euro 223.880,00, con provvista del Notaio , il quale, ha prelevato la somma dal suo conto corrente personale n. presso la Banca Sul punto non vi è mai stata contestazione e le circostanze sono comprovate dai documenti in atti.

3.22. Poiché la metà della somma pagata direttamente dall'odierno appellante, che avrebbe dovuto essere pagata dalla cointestataria dei beni, è pari a € 116.940, la donazione indiretta posta in essere dal Notaio di cui ha beneficiato l'ex coniuge, è configurabile in relazione alla quota di immobile acquistata con tale somma, ossia nella misura 43,39 % della quota di cui la donataria è proprietaria (quest'ultima è proprietaria della quota del 50%; la donazione indiretta è riferibile al 21,69% dell'intera proprietà dell'immobile).

Sul punto, pertanto, la sentenza va parzialmente riformata.

b) Le altre somme pagate dal Notaio

3.23. Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il Notaio aveva dedotto di aver pagato con denaro proveniente dai suoi conti personali, altresì, le seguenti ulteriori somme:



euro 2.951,00 per spese notarili relative alla compravendita

euro 1.450,00 per spese notarili relative al contratto di mutuo

euro 38.000,00 per spese di ristrutturazione

euro 7.675,73 per spese condominiali fino al 31.3.2013

euro 47.689,09 per rate di preammortamento e di ammortamento del mutuo fino al 31.3.2013

3.24. In punto di fatto, la circostanza non è stata oggetto di contestazione, avendo l'avv. dedotto che le spese sono state sostenute quale forma di contribuzione ai bisogni della famiglia. In ordine alle spese notarili relative al mutuo e alla compravendita dell'immobile, alle spese di ristrutturazione e condominiali, sostenute in costanza di matrimonio, deve ritenersi l'irripetibilità di tali somme in quanto sostenute in adempimento dell'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia; va, infatti, tenuta in considerazione la destinazione del bene immobile, adibito a casa di villeggiatura della famiglia, soprattutto in funzione delle esigenze della figlia nata il _____, che ivi trascorreva con la madre tutte le vacanze estive, anche nel periodo in cui il padre ancora lavorava.

3.25. Secondo la Suprema Corte, i bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell'art. 143 cod. civ., in proporzione alle rispettive sostanze alla capacità di lavoro professionale e casalingo, non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch'esse riconducibili alla logica della solidarietà familiare (Cass. 18749/2004; nell'enunciare il predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale - esclusa la configurabilità, nella specie, di un mutuo endofamiliare - aveva ritenuto espressione di partecipazione alle esigenze dell'intero nucleo familiare, ai sensi della citata norma codicistica, il consistente intervento finanziario della moglie a titolo di concorso nelle spese relative alla ristrutturazione della casa di villeggiatura di proprietà del marito, ma di uso familiare comune). Tale è il caso sottoposto a questo Collegio, essendo risultato provato - come già innanzi rilevato - l'elevato tenore di vita della famiglia, tale da comportare un necessario conseguente riflesso sulla conformazione dei "bisogni" del nucleo familiare.

3.26. Poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, primo comma, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge



nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10927 del 7/05/2018, Rv. 648282 - 01).

Sul punto, pertanto, la domanda di rimborso non può trovare accoglimento.

3.27. Per quanto riguarda, invece, le somme versate per onorare le rate del mutuo bancario contratto da entrambi, per le ragioni innanzi esposte non può ritenersi sussistente una donazione indiretta, ma occorre distinguere i pagamenti effettuati fino alla data della domanda di separazione personale, da quelli effettuati dopo tale data.

3.28. Prima di tale data, il pagamento delle rate del mutuo integrava una forma di adempimento degli obblighi di contribuzione alla vita familiare, tenuto conto della destinazione dell'immobile e della disparità economica esistente tra i coniugi, nonché degli accordi esistenti tra essi in ordine alla ripartizione dei compiti all'interno della famiglia.

3.29. Dopo tale data, invece, i rapporti economici tra coniugi sono stati sostituiti dai provvedimenti provvisori e urgenti emessi dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 708 c.p.c., i cui effetti decorrono dalla data della domanda (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 6322 del 26/10/1983, Rv. 431070 - 01).

Pur non essendo stati documentati dalle parti i predetti provvedimenti, né la data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale, dalle deduzioni delle parti si evince che l' _____ non ha ottenuto alcun assegno di mantenimento in proprio favore (anche per il successivo addebito della separazione a carico di entrambe le parti con la sentenza di primo grado, confermata in appello), sicchè deve ritenersi che l'obbligo di pagamento del mutuo tra debitori solidali sia regolato dalla normativa generale; nei rapporti interni; pertanto, l'obbligazione grava su entrambi i debitori in pari misura, ai sensi dell'art. 1298 c.c. e il debitore che ha pagato l'intero debito o una quota maggiore di quella dovuta ha l'azione di regresso nei confronti dell'altro debitore.

3.30. La domanda del Notaio _____ di rimborso delle somme versate in pagamento del mutuo, con riferimento al periodo successivo alla data di deposito della domanda di separazione va, dunque, riqualificata sulla base degli stessi fatti dedotti in causa come domanda di regresso interno, e va accertato l'obbligo dell' _____ di restituire all'ex coniuge quanto da questi pagato in eccedenza rispetto alla propria quota. Poiché dalla sentenza del GIP presso il Tribunale di _____ n. _____ risulta che il ricorso per separazione giudiziale è stato depositato dal Notaio _____ in data 19.11.2012, e non è stata prodotta tutta la documentazione comprovante i pagamenti alla data odierna (ma solo quella relativa ai pagamenti effettuati fino al 31.3.2013, pur essendo stata chiesta la condanna anche per le "spese maturande"), la domanda di condanna in questa sede non può trovare accoglimento e la pronuncia va limitata dunque al mero accertamento, nei termini in dispositivo indicati.



c) La domanda di revocazione per ingiuria grave.

3.31. La domanda di revocazione può essere esaminata solo in relazione alla quota di immobile che costituisce oggetto di donazione indiretta.

3.32. L'ingiuria grave verso il donante, richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, consiste in una condotta, con la quale si rechi, all'onore e al decoro del donante, un'offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona, da valutare in concreto, in relazione alle condizioni sociali e ambientali delle parti, nonché al momento in cui sia stata posta in essere.

3.33. Il concetto di ingiuria grave, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, è svincolato, ai fini civilistici, da quello penalistico, sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto quello processuale, non occorrendo un preventivo accertamento dei fatti in giudizio penale.

3.34. Il comportamento del donatario, secondo una consolidata giurisprudenza, deve rivolgersi, contro la sfera morale e spirituale del donante, in modo diretto ed esplicito, secondo manifestazioni esteriorizzate, ossia rese palesi ai terzi, con connotazioni di gravità e di potenzialità offensiva, non soltanto oggettive, ma anche, e soprattutto, disvelanti un reale e perdurante sentimento di avversione e disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 20722 del 13/08/2018, Rv. 650019 - 01, Cass., sez. 2, 5 aprile 2005, n. 7033; Cass., sez. 2, 24 giugno 2008, n. 17188, Cass. sez. 2, 31 marzo 2011, n. 7487). L'ingiuria grave costituisce segno di una ingratitudine esteriorizzata, in modo tale da rendere palese ai terzi l'opinione irrispettosa maturata nei confronti del donante e la evidente disistima nutrita nei confronti di lui.

3.35. La violazione del dovere di fedeltà tra coniugi, in alcuni casi, è stata ritenuta capace di riverberarsi sull'efficacia della pregressa donazione intercorsa tra gli stessi, potendo realizzare una causa di ingratitudine del donatario, nei confronti del donante, ove idonea a integrare gli estremi dell'ingiuria grave, ai sensi dell'art. 801 c.c. Di contro, la mera infedeltà, non altrimenti qualificata da circostanze gravemente ingiuriose, di per sé, non viene ritenuta sufficiente.

3.36. L'ingratitudine del coniuge donatario, dunque, non può consistere nella mera circostanza di aver intrapreso una nuova relazione sentimentale (che può rilevare, invece, ai fini dell'addebito della separazione), bensì, se mai, nel modo ingiurioso in cui tali fatti siano stati compiuti e siano percepiti nel comune modo di sentire del tempo (Cass. 28 maggio 2008, n. 14093, che ha confermato la revoca delle donazioni indirette immobiliari, disposte a favore della moglie, non già a causa della relazione intessuta dalla donataria con un ventitreenne, protrattasi clandestinamente



per vari anni e sfociata nell'abbandono della famiglia per convivere con il nuovo compagno, ma per l'atteggiamento complessivamente adottato, menzognero e irrispettoso verso il marito, all'insaputa del quale la ricorrente si univa con l'amante nell'abitazione coniugale, v. anche Sez. 2, Sentenza n. 2003 del 25/02/1987, Rv. 451299 - 01, secondo cui l'ingratitude del coniuge donatario, in ipotesi di separazione, non può ravvisare nel solo fatto di aver posto fine alla convivenza e in quello di aver intrecciato un nuovo legame, ma va individuata nel modo ingiurioso con cui tali fatti siano stati compiuti, e più recentemente Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22013 del 31/10/2016, Rv. 641570 - 01, Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ravvisato la ragione dell'ingratitude non nella relazione extraconiugale in sé intrattenuta dal coniuge donatario, bensì nella circostanza che tale relazione era stata ostentata, anche fra le mura della casa coniugale, in presenza di una pluralità di estranei e, talvolta, anche del marito, con modalità che, piuttosto platealmente, esibivano intimità affettiva e, almeno secondo le ostentate apparenze, anche sessuale, con un chiaro riverbero lesivo del decoro del marito e della percezione della di lui onorabilità, tanto che addirittura, la frequente lunga permanenza in camera da letto dei due amanti, in una occasione, ebbe eco vistoso, in quanto, bloccata la serratura della porta d'accesso, fu necessario chiedere aiuto alla servitù).

3.37.L'infedeltà può sicuramente realizzare ingiuria grave, quando la relazione adulterina si traduca in abbandono di persona bisognosa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22936 del 2011).

3.38.L'ingiuria grave, secondo la Suprema Corte, costituisce formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali, che trovino riconoscimento nel succedersi della legislazione. Se non può oggi ritenersi sanzionato, con la revoca prevista dall'art. 801 c.c., il mero fatto del rapporto d'intimità (non necessariamente di tipo sessuale) esterno al matrimonio, certamente l'ingiuria grave resta integrata dall'intrattenimento di relazione che, insensibile al rispetto della dignità del coniuge, finisca per lederne l'immagine sociale e sua dignità umana, tutelate anche dall'art. 2 Cost. e dall'art. 8 CEDU (in tal senso, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22013 del 31/10/2016, Rv. 641570 - 01).

3.39.Nel caso in esame, dagli atti delle indagini penali emerge un innegabile legame affettivo tra _____ e il giardiniere della famiglia, sig. _____, come si evince dai numerosi messaggi scambiati, dal numero e dalla durata delle telefonate, anche notturne, intercorse tra i due, non compatibili con un mero rapporto di amicizia o conoscenza (v. doc. _____).

_____). Il _____, inoltre, che ha anche agevolato la difesa dell'avv. _____ registrando le conversazioni telefoniche con il Notaio _____, ha chiesto l'intervento dei Carabinieri in occasione dell'ultimo litigio avvenuto tra i coniugi in data 20.9.2012, dopo il quale la donna ha lasciato l'abitazione familiare andando a vivere dalla madre, ed era presente il 20.9.2012 fuori dall'abitazione della famiglia _____ dopo l'arrivo dei Carabinieri; egli





= OMISSIS =



= OMISSIS =

3.48. Tutte le denunce presentate dal [] nei confronti della moglie, peraltro, si sono concluse con l'archiviazione []

[] o con l'assoluzione ([]); stante l'oggettivo malessere presentato dalla minore in occasione degli incontri con il padre, verosimilmente per la situazione di tensione tra i genitori, fino all'intervento del servizio sociale.

La domanda di revocazione, pertanto, deve essere rigettata.

4. Regolamento delle spese.

4.1. Stante l'esito complessivo del giudizio, deve essere emesso un nuovo regolamento delle spese, con conseguente assorbimento del quarto motivo di appello.

4.2. In materia di liquidazione delle spese giudiziali, infatti, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass., 22 dicembre 2009, n. 26985; si veda anche Cass. 3 maggio 2010, n. 10622; Cass., 19 novembre 2009, n. 24422; Cass., 3 maggio 2010, n. 10622; Cass., 17 gennaio 2007, n. 974).

4.3. Tenuto conto della reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

4.4. Il parziale accoglimento dell'appello preclude di per sé solo l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellata (che presuppone la integrale soccombenza: Cass. 32090/2019).

PQM

La Corte d'Appello di Venezia, II Sezione civile, definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni diversa domanda, difesa o eccezione,

- 1) In parziale riforma della sentenza n. 556-18 pubblicata il 6.11.2018 nel proc. [] unito al proc. n.r.g. [], accerta e dichiara che l'acquisto degli immobili descritti in motivazione, siti in [], località [] in capo ad [] con l'atto di compravendita del 22.03.2011, autenticato nelle firme dal notaio dott. [] di rep. racc. [], è avvenuto, nella misura del 43,39 % della quota di cui la medesima è titolare, per effetto di una donazione indiretta posta in essere da [] in suo favore.
- 2) Accerta e dichiara l'obbligo di [] di pagare le rate del mutuo scadute dopo la data del deposito del ricorso per separazione e di rimborsare a [] la metà



delle somme pagate a tale titolo dopo tale data, oltre interessi al saggio legale dai singoli versamenti al saldo.

- 3) Rigetta, nel resto, le domande proposte da
- 4) Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
- 5) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio dell'1/12/2020.

Il Consigliere est.
dott. Innocenza Vono

Il Presidente
dott. Guido Santoro

